

## **I COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Siamo nell'ambito della L. 241/90 che ha regolamentato il procedimento amministrativo apportando sostanziali differenze rispetto alla precedente normativa. La figura del responsabile del procedimento è introdotta all'art. 5 della L. 241/90 nel quale si afferma che egli è colui che sovrintende a tutte le fasi del procedimento amministrativo, dalla fase dell'istruttoria a quella integrativa dell'efficacia. I compiti del responsabile del procedimento, sono elencati all'art. 6. Egli valuta nella fase istruttoria le condizioni di legittimità che sottintendono alla emanazione del provvedimento, accerta d'ufficio i fatti, può indire la conferenza di servizi, cura le comunicazioni, le pubblicazioni legate al procedimento e adotta il provvedimento finale. Nell'ambito dei contratti pubblici la figura del responsabile del procedimento è denominata RUP ovvero responsabile unico del procedimento. Nell'attuale codice degli appalti, il D. Lgs 36/2023, la dicitura di RUP è l'acronimo di Responsabile Unico di Progetto.

## **LA POTESTA' LEGISLATIVA DELLE REGIONI: DIFFERENZA TRA CONCORRENTE ED ESCLUSIVA**

Siamo nell'ambito dell'art. 117 della Costituzione che contiene un elenco corposo di materie in cui tra Stato e Regioni si alterna competenza esclusiva e concorrente. Con l'espressione potestà legislativa esclusiva si intende la capacità della P.A. di riferimento di legiferare autonomamente e di produrre delle norme direttamente applicabili e non soggette alle norme prodotte, nello stesso ambito, dall'ente pubblico gerarchicamente superiore. La potestà legislativa concorrente, invece, è quella che va ad integrarsi con quella emanata, nella stessa materia, dall'ente pubblico gerarchicamente superiore. Nello specifico, ad esempio, accade che nel campo della istruzione, lo Stato abbia competenza esclusiva per quanto riguarda le norme di carattere generale. Spetta alle Regioni, poi, legiferare in via concorrenziale per quanto riguarda la disciplina nel particolare.

## **LA DIFFERENZA TRA REGOLAMENTI E DIRETTIVE**

Siamo nell'ambito delle fonti del diritto dell'Unione Europea. Tra queste abbiamo I REGOLAMENTI, LE DIRETTIVE E LE DECISIONI. I Regolamenti sono norme che forniscono disposizioni di carattere generale, norme di principio alle quali ciascuno stato membro dell'Unione deve ispirarsi con una legislazione propria in base a quella che è la specificità del proprio assetto sociale. Si tratta di norme immediatamente esecutive e che non necessitano, a livello nazionale, di alcun atto di recepimento. Un esempio eloquente di Regolamento comunitario è dato dal Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati del privato cittadino. Le Direttive, invece, sono indirizzate agli Stati membri i quali, nel disciplinare la materia, sono vincolate ai contenuti della Direttiva stessa. Per dovere di completezza, infine, diciamo che le Decisioni sono delle norme emanate a livello europeo e che sono obbligatorie per coloro verso cui sono indirizzate.